

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE 1966

(104^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Ruolo speciale mansioni d'ufficio per sottufficiali della Guardia di finanza » (1651)
(Approvato dalla Camera dei deputati)
(Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE . . .	Pag. 1937, 1939, 1940, 1941, 1943 1944, 1945
ARTOM	1944, 1945
CONTI	1943, 1945
FERRERI, relatore	1938, 1940, 1942, 1943
GIGLIOTTI	1939, 1940, 1944, 1945
MARTINELLI	1939, 1941, 1942, 1843
SALERNI	1939, 1941, 1942, 1944, 1945
VALSECCHI, Sottosegretario di Stato per le finanze	1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945

La seduta è aperta alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Artom, Banfi, Bertone, Bonacina, Conti, De Luca Angelo, Ferreri, Fortunati, Franza, Gigliotti, Lo Giudice, Maccarrone, Martinelli, Militerni, Parri, Pesenti, Pirastu, Salari, Salerno, Stefanelli e Trabucchi.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Colombo Vittorino e Valsecchi Athos.

PELLEGRINO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Ruolo speciale mansioni di ufficio per sottufficiali della Guardia di finanza » (1651) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ruolo speciale mansioni d'ufficio per sottufficiali della Guardia di finanza », già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione generale sul disegno di legge.

F E R R E R I , *relatore*. Per chiarezza ripeto brevemente quello che ho detto la volta passata, ricordando che nell'esercito i maresciali hanno tre gradi: maresciallo ordinario, marescialo capo e maresciallo maggiore. I maresciali, tra i sottufficiali, sono quelli che sono collocati a riposo in età relativamente giovane, specie nell'aviazione, un po' meno per le altre armi.

Una disposizione abbastanza remota aveva stabilito che un certo numero di maresciali maggiori, cioè quelli del più alto grado, potesse essere destinato al ruolo speciale mansioni d'ufficio, che è una specie di servizio sedentario, che comporta però una permanenza in servizio fino agli anni 60.

È venuta una legge successiva che ha consentito anche ai maresciali degli altri due gradi, gli « ordinari » e i « capi », di fruire delle stesse agevolazioni, cioè di poter passare anch'essi al ruolo speciale mansioni d'ufficio ed avere così anch'essi la possibilità di restare in servizio fino al sessantesimo anno di età.

Per la Guardia di finanza, con un provvedimento particolare, fu estesa ai maresciali maggiori l'agevolazione che era già stata attribuita ai maresciali delle altre Armi, ma finora tale agevolazione non era stata estesa anche ai maresciali ordinari e ai maresciali capi del suddetto Corpo.

Il disegno di legge in esame tende appunto a consentire che anche i maresciali ordinari e i maresciali capi della Guardia di finanza oltre ai maresciali maggiori possano passare nel ruolo speciale mansioni d'ufficio. Il disegno di legge, tra l'altro, prevede che il numero dei sottufficiali della Guardia di finanza da destinare al ruolo speciale sia aumentato da 250 a 380.

Quindi, in sostanza, l'articolo 1 provvede ad estendere anche ai maresciali ordinari e ai maresciali capi la facoltà di essere destinati al ruolo speciale mansioni d'ufficio e di permanere in servizio fino all'età di 60 anni. L'articolo 2 eleva il numero dei sottufficiali destinati al suddetto ruolo da 250 a 380.

Tutto ciò era stato detto già nel precedente dibattito; se non che, in quell'occasione,

avevamo esaminato anche gli articoli 3, 4 e 5 del nostro stampato, che sono stati aggiunti al testo governativo della Camera dei deputati.

La Camera dei deputati ha fatto questo ragionamento: poichè la facoltà dei maresciali ordinari e dei maresciali capi di essere destinati al ruolo speciale mansioni d'ufficio, per le altre armi risale al 10 giugno 1964, per la Guardia di finanza facciamo un'applicazione retroattiva di questo provvedimento; ricostituiamo cioè la situazione quale si presentava il 10 giugno 1964, teniamo presenti quei maresciali ordinari e maresciali capi che nel frattempo sono stati collocati a riposo, comprendiamoli nello scrutinio e diamo anche ad essi la possibilità, benchè abbiano già raggiunto il limite di età, di passare nel ruolo speciale mansioni d'ufficio.

La volta scorsa era già stato rilevato che questa disposizione avrebbe un'applicazione abbastanza faticosa. In ogni caso, è stato osservato che il ripristino di questa facoltà comporterebbe una spesa di rilievo che, nella stima fatta alla Camera dei deputati, ammonta a lire 22.500.000; ma quel che è peggio, questo importo è stato gravato sul capitolo 1189 della spesa del Ministero delle finanze, il quale è destinato alle indennità e rimborsi per spese di trasporto per il trasferimento di personale militare; quindi, su un capitolo che non ha alcuna attinenza con le finalità di questo disegno di legge.

Io già la volta scorsa avevo osservato che questo capitolo è, per così dire, tra quelli pericolosi, perchè è coperto dalla garanzia dell'articolo 41 della legge di contabilità, e, quindi, anche se fosse stato adeguato alla sua primitiva natura, noi non avremmo la possibilità di sapere se esso abbia la capienza, a parte l'incongruità del riferimento, per sopportare anche questo maggiore onere; tanto è vero che avevo proposto alla Commissione di ritornare al testo governativo che, rispetto al nostro stampato, si compone di due articoli, non tenendo conto degli articoli 3, 4 e 5 aggiunti dalla Camera dei deputati.

A questo punto la discussione si era fermata ed era stata rinviata. Io concludo, come ho detto prima, che mi pare opportuno suggerire alla Commissione di accettare il punto di vista del Governo e di non introdurre un faticoso procedimento per inserire anche quei marescialli di grado inferiore che ormai si trovano a riposo dal 10 giugno 1964, e destinare quindi questo provvedimento ai marescialli di qualunque grado che sono attualmente in servizio.

PRESIDENTE. Quindi il relatore propone siano approvati soltanto i due articoli del testo governativo.

MARTINELLI. Sono d'accordo con la proposta del relatore senatore Ferreri.

GIGLIOTTI. Io ho qualche perplessità sul testo approvato dalla Camera dei deputati, nel quale, all'articolo 4, si dice che: « Al riassorbimento delle eccedenze che si venissero a determinare nei gradi di maresciallo maggiore, di maresciallo capo e di maresciallo ordinario in dipendenza dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo precedente, sono devolute le vacanze che si formeranno per i collocamenti a riposo a partire dall'entrata in vigore della presente legge ». Un'analoga disposizione è contenuta nell'articolo 2 del disegno di legge governativo: « L'organico del ruolo speciale per mansioni d'ufficio della Guardia di finanza è fissato in 380 unità. In relazione al numero dei posti d'organico occupati da sottufficiali del suddetto ruolo sono lasciati vacanti altrettanti posti nell'organico dei sottufficiali di uguale grado »: in sostanza, per un certo periodo di tempo, l'organico sarà privo di un certo numero di posti. Non so se questo sia un bene o un male; è questa la sola perplessità che io manifesto. D'altra parte sarei anche favorevole al ritorno al testo governativo.

VALSECCI, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Io capisco il ragionamento che è stato fatto oggi, brevemente, dal senatore Ferreri e che ha costituito anche materia di discussione presso la Came-

ra dei deputati. D'altra parte allo stato delle cose, il Comando della Guardia di finanza fa presente che gli emendamenti apportati al disegno di legge dalla Camera e costituiti dall'aggiunta degli articoli 3, 4 e 5, rispondono ad un motivo di perequazione, e osserva testualmente: « che le disposizioni concernenti l'organico del ruolo speciale per mansioni d'ufficio della Guardia di finanza e il trasferimento in detto ruolo dei sottufficiali che vi hanno titolo abbiano effetto dalla data di entrata in vigore della legge 10 giugno 1964, n. 447, eliminerebbe l'ingiusta sperequazione venutasi a creare a danno dei sottufficiali della Guardia di finanza. La riammissione in servizio, a domanda, dei marescialli maggiori nel ruolo speciale mansioni d'ufficio, congedati in anticipo rispetto al raggiungimento del limite di età di anni 61, in applicazione dell'articolo 24 della legge 31 luglio 1954, n. 599, è estesa alla Guardia di finanza per effetto della legge 17 aprile 1957, n. 60.

Queste sono le ragioni che il Comando generale ritiene valide. È chiaro che, nell'atto stesso che ci si pongono davanti, queste ragioni riaprono tutta la discussione. Poiché per la Guardia di finanza non si è provveduto, come a suo tempo avvenne per i carabinieri e le altre armi, nell'atto in cui si dispone, adesso, anche per la Guardia di finanza, è possibile riaprire i termini retroattivi in maniera tale da creare questa procedura del richiamo per sistemare le cose.

Io non farei, poi, una grossa questione circa l'utilizzazione del capitolo 1189 della spesa del Ministero delle finanze. Si tratta di una copertura di necessità: si può benissimo spostare la destinazione di un capitolo, se il Parlamento l'approva. La Camera l'ha approvato. Le ultime norme sono di carattere transitorio, compresa anche quella sulla copertura dell'onere, che poi rientrerà nel capitolo normale.

SALERNI. Ma anche per questo periodo di transizione ci vorrebbero i fondi.

VALSECCI, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Sì; già è stato indicato dalla Camera e accettato dal Governo,

questo capitolo. Osserva giustamente il senatore Ferreri che il capitolo 1189 s'intitola: « Indennità e rimborsi spese di trasporto per il trasferimento di personale militare », e che le somme facenti capo ad esso non sarebbero più destinate a tal fine; però è un capitolo per spese di personale, che ha capienza, ed anche per questo è indicato. Non che questa sia una procedura ortodossa...

P R E S I D E N T E . Non è affatto ortodossa. Non basta dire che il capitolo ha una certa capienza: ogni capitolo deve avere la sua efficienza e la sua capienza. In via eccezionale questa procedura si può adottare, ma adesso l'« eccezionale » è diventata la « norma ».

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Però, scusi Presidente: appunto perchè di eccezioni se ne sono fatte tante, perchè sollevare la questione per 22 milioni e mezzo che riguardano cento marescialli? Io, per temperamento, sono portato alla severità, però la severità deve essere globale. Per cose grosse, siamo arrendevoli, e quando si tratta di pochi sottufficiali e di 22 milioni, facciamo una questione di principio. Non è un argomento, quello che uso, è una considerazione, e nemmeno da legislatore, ma soltanto da « osservatore ».

F E R R E R I , *relatore.* Alla Camera dei deputati, però, il Governo ha fatto resistenza.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Fino a un certo momento si resiste, poi si piega la testa. Varrebbe la pena di fare una questione dal punto di vista governativo se la questione fosse di grossa importanza.

G I G L I O T T I . Io avevo manifestato l'opinione che fosse meglio ritornare al disegno di legge governativo; ma, sia per le osservazioni fatte adesso dal Sottosegretario, sia perchè l'approvazione da parte della Camera di questo disegno di legge, così come è stato modificato, crea una quantità

di aspettative in un numero ristretto di persone che certo non nuotano nell'abbondanza, mi sembra difficile, oggi, trattandosi poi di una somma non rilevante, tornare indietro.

Quindi, per ragioni di opportunità, forse sarebbe bene approvare il disegno di legge con le modifiche ad esso apportate dalla Camera.

P R E S I D E N T E . Vorrei fare osservare che, in sostanza, il disegno di legge, nelle intenzioni del Governo, aveva lo scopo di concedere ai sottufficiali della Guardia di finanza i vantaggi già conseguiti dalle altre armi. Dice infatti l'articolo 1: « Si applicano alla Guardia di finanza le disposizioni contenute nell'articolo 8 della legge 10 giugno 1964, n. 447, che apportano modificazioni alle norme sulla formazione del ruolo speciale per mansioni d'ufficio di cui agli articoli 24 e 27 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, estesa alla Guardia di finanza con legge 17 aprile 1957, n. 260 ». Nell'articolo 2, poi, l'organico del ruolo speciale per mansioni d'ufficio della Guardia di finanza veniva fissato in 380 unità. Adesso la Camera ha aggiunto tre articoli, con i quali vengono concessi a questi sottufficiali della Guardia di finanza particolari vantaggi che sono elencati nell'articolo 3.

Ora, io non mi preoccupo tanto della spesa in se stessa nè dell'aspettativa creata, ma mi preoccupo del fatto che questi vantaggi certamente creano a questi sottufficiali di finanza uno stato che è migliore di quello che hanno gli altri pari grado delle altre armi, perchè oltre alla parificazione concessa nell'articolo 1, si aggiunge anche qualche altra cosa in più. E avremo subito la richiesta, da parte degli altri sottufficiali, di essere parificati a quelli della Guardia di finanza.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Il problema è un altro, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Il problema è posto in questi termini, teoricamente.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Nell'articolo 3 si precisa che « le disposizioni della presente legge concernenti l'organico del ruolo speciale per mansioni d'ufficio e il trasferimento in detto ruolo dei sottufficiali della Guardia di finanza hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge 10 giugno 1964, n. 447 », cioè dalla data di entrata in vigore della legge per le altre armi.

Quindi si cerca, con questo disegno di legge, di perequare il ritardo del trattamento con una disposizione retroattiva.

M A R T I N E L L I . Io debbo dire, richiamandomi alle considerazioni espresse dal Presidente e rileggendo la relazione governativa che precede il disegno di legge (stampato dalla Camera n. 2951) che l'eccezione sollevata dal Presidente non mi pare priva di fondamento.

Il concetto ispiratore di questo provvedimento era quello di riconoscere anche ai sottufficiali della Guardia di finanza, marescialli capi e marescialli ordinari, la facoltà di passare nel ruolo speciale mansioni d'ufficio, facoltà che prima era offerta ai soli marescialli maggiori, applicando le stesse disposizioni dettate per lo stato giuridico dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. Se è così, il Governo, presentando il testo con i suoi tre articoli, ha agito bene e noi non possiamo far altro che approvarne l'operato. La Camera dei deputati, approvando il disegno di legge, ha accordato qualcosa di più alla Guardia di finanza nei confronti delle altre armi. Allora il parere del Presidente, che cioè si possa ancora portare uno squilibrio, questa volta in senso favorevole alla Guardia di finanza, nella complicata situazione dei sottufficiali e rimettere in moto, poi, una nuova serie di rivendicazioni, ha il suo valore. Soggiungo poi che il capitolo 1189: « Indennità e rimborsi spese di trasporto per il trasferimento di personale militare » è uno di quei capitoli che il Ministero delle finanze tende sempre ad aumentare perchè inadeguato. Non è stato aumentato nel 1966 perchè il Tesoro ha messo una specie di catenaccio. Intendiamoci, una spesa di venti-

trenta milioni da imputare a questo capitolo non è tra quelle che ci possano preoccupare; ma voglio far notare che la copertura è stata scelta su uno dei capitoli che il Comando, almeno se le richieste sono fondate, ritiene siano insufficienti.

S A L E R N I . A me sembra che la preoccupazione che anima giustamente alcuni di noi, non sussista perchè mi sembra che l'articolo 1 sia chiaro, in quanto testualmente recita: « Si applicano alla Guardia di finanza le disposizioni contenute nell'articolo 8 della legge 10 giugno 1964, n. 447, che apportano modificazioni alle norme sulla formazione del ruolo speciale per mansioni d'ufficio di cui agli articoli 24 e 27 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, estesa alla Guardia di finanza con legge 17 aprile 1957, n. 260 ». Pertanto io sono d'accordo con il rappresentante del Governo che non si verificheranno quelle rivendicazioni che noi temiamo da parte di altre categorie, in quanto queste hanno già avuto, con la legge 10 giugno 1964, n. 447, quello che noi estendiamo alla Guardia di finanza.

L'obiezione che mi sembra più fondata è quella mossa dal nostro Presidente in relazione all'articolo 5, per quanto attiene all'introduzione dell'onere di lire 22.500.000 in un capitolo di spesa destinato ad altri scopi, e sulla quale si è intrattenuto anche il senatore Martinelli. Però, in considerazione dei rilievi fatti dal senatore Gigliotti (secondo i quali noi abbiamo già creato in questa categoria un'aspettativa) e poichè la capienza nel capitolo c'è, a nome del mio gruppo mi dichiaro favorevole a che sia approvato il testo con gli emendamenti già apportati dalla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E . Vorrei fare osservare, circa la capienza, che l'articolo 5 prevede un onere di lire 22.500.000. Questa cifra era stata prevista dal Governo al momento della presentazione del disegno di legge? Perchè di questa cifra non si fa cenno nel testo governativo.

FERRERI, *relatore*. È stata inserita dalla Camera per l'esercizio 1966.

PRESIDENTE. Ora vogliamo un po' sapere come si è giunti a questa determinazione. Il disegno di legge presentato dal Governo comportava una spesa?

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. No, perchè il Governo questa cifra la proiettava nel futuro. Quindi, praticamente, spesa maggiore non c'è perchè si passa da un ruolo ad un altro. Il fatto è che, volendo riammettere nei termini quei sottufficiali che, se la legge avesse operato dal 1964, avrebbero potuto beneficiarne, si va incontro a una spesa maggiore.

MARTINELLI. E perchè il Governo non ne ha tenuto conto?

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo ha tenuto conto che per la Guardia di finanza non si è provveduto. Non so perchè, quando si fanno provvedimenti a favore delle forze armate, se ne dimentica sempre qualcuna, e poi bisogna rifare tutto da capo; comunque questa volta è toccato alla Guardia di finanza.

MARTINELLI. Poichè gli uffici legislativi esistono in tutti i Ministeri, dovevano segnalare il fatto ai Ministri competenti.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ci vuole un po' di tempo per capire che... non si è compresi; ci vuole il «lamento». Questo avviene sempre. Allora il Governo sente il lamento e per ragioni di equità deve provvedere, come per il caso della Guardia di finanza. E i casi sono due: o si provvede *ex tunc*, o si provvede *ex nunc*. Il Governo ha inteso, con il suo disegno di legge, provvedere *ex nunc*, la Camera ha voluto provvedere *ex nunc* come *ex tunc*, immettendo tutti quei sottufficiali che, se la legge, a suo tempo, avesse compreso anche la Guardia di finanza, avrebbero potuto beneficiare di

quelle provvidenze, nei termini stabiliti dalla legge del 1964.

SALERNI. Però col termine di sessanta giorni.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Necessariamente, altrimenti non si chiude mai la partita. Però, io debbo onestamente riconoscere che è valido l'uno e l'altro testo, ma che la tesi della Camera dei deputati non è destituita di un fondamento equitativo, perchè a un certo momento bisogna pur riconoscere che abbiamo commesso una dimenticanza alla quale bisogna riparare; e vi ripariamo con questo disegno di legge. Dobbiamo anche riconoscere che c'è gente che se la legge avesse provveduto per tempo, come per tutti gli altri, si sarebbe trovata in un'altra situazione. Per sistemare questo stato di cose occorre uno stanziamento aggiuntivo, perchè i primi due articoli del testo governativo non prevedono nessuna maggiore spesa, ma per riparare all'omissione fatta in passato è stata calcolata una ulteriore spesa di lire 22.500.000 facendo un elenco dei nomi di coloro che possono teoricamente beneficiare della norma. Ho qui appunto un elenco di 73 nomi, vicino a ognuno dei quali vi è il conteggio dell'onere individuale.

Se si vogliono approvare le norme contenute negli articoli 3 e 4, allora bisogna approvare anche la norma contenuta nell'articolo 5, che prevede la spesa. Dunque, indicato quel capitolo, possiamo dire che se avanzeranno dei soldi, lo terremo presente nella formazione del capitolo futuro.

MARTINELLI. Questa considerazione è esposta dal Sottosegretario perchè la Guardia di finanza aveva chiesto di aumentare lo stanziamento del capitolo?

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Aveva chiesto di aumentarlo, ma non si oppose alla sua utilizzazione per questa spesa: vuol dire che è già più che sufficiente. Io arrivo a questa conclusione, che mi pare implicita.

F E R R E R I , *relatore*. Vorrei chiedere un chiarimento al Sottosegretario sulla situazione che si verrebbe a creare. Vi sono dei marescialli ordinari e dei marescialli capi che sono stati collocati a riposo almeno dal 10 giugno 1964. Entra in vigore questa legge: sono scrutinati, sono scelti per passare nel ruolo speciale. I due anni e più che hanno trascorso in posizione di quiescenza quale trattamento economico comportano? Hanno la retroattività del servizio attivo, oppure restano in condizione di quiescenza? Ma che carriera è quella? Di un impiegato che ha servizio attivo-quiescenza-servizio attivo.

M A R T I N E L L I . Questa considerazione l'avevo esposta chiaramente anch'io nella scorsa seduta. È un problema che si deve chiarire.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. La norma è stata concepita soltanto al fine di far permanere nel ruolo i sottufficiali qualche anno in più. Il problema, posto così, è giusto; ma anzitutto, non possiamo assolutamente dare stipendi a copertura retroattiva per un servizio che non è stato prestato. Soltanto, diamo a questo personale la possibilità — nel caso in cui avesse ancora uno, o due, o tre anni di margine per il raggiungimento dell'età per la pensione — di rientrare in servizio.

C O N T I . Ma questo incide anche sulla pensione: si deve ricostruire la loro carriera.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Questo sarebbe il meno, perchè dal momento in cui queste persone ricominciano a percepire lo stipendio, cessano di percepire la pensione. Però si deve poi liquidare nuovamente la pensione.

M A R T I N E L L I . Verrebbero immessi nel ruolo speciale mansioni d'ufficio a decorrere dalla data del collocamento a riposo.

P R E S I D E N T E . Ma qui bisogna fare bene attenzione, perchè si tratta di un problema delicato che può avere conseguenze gravi. Cioè, fino a che si dice che « i marescialli maggiori già appartenenti al ruolo speciale mansioni d'ufficio collocati in congedo anteriormente al raggiungimento del limite di età a partire dalla data suddetta, possono, a domanda, essere riammessi nel ruolo con decorrenza dalla data del congedo », niente di male; ma poi si aggiunge che « i marescialli capi e i marescialli ordinari, collocati a riposo per raggiunti limiti di età successivamente all'entrata in vigore della legge 10 giugno 1964, n. 447, potranno, a domanda, se riconosciuti idonei e meritevoli dall'apposita Commissione di cui all'articolo 3 della legge 17 aprile 1957, n. 260, essere ammessi nel ruolo speciale per mansioni d'ufficio a decorrere dalla data del collocamento a riposo ». Costoro dovevano essere promossi mentre erano in servizio; ora che sono a riposo possono chiedere, vantando i loro meriti, di essere ammessi nel ruolo, e noi li promuoviamo e li mettiamo a posto. Ma questa è una perversione addirittura!

Questo avviene nelle forze armate dove in queste condizioni ci sono migliaia di sottufficiali che possono chiedere la stessa agevolazione. Dove andiamo a finire? Pensateci bene.

I marescialli capi e i marescialli ordinari potranno, « a domanda (sono già a riposo) se riconosciuti idonei e meritevoli », essere ammessi nel ruolo speciale per mansioni d'ufficio « a decorrere dalla data del collocamento a riposo ». Per poter beneficiare di questa legge dovevano essere marescialli con mansioni d'ufficio; non lo erano, ma domandano di essere ammessi nel ruolo affermando che ne erano degni, che ne avevano i titoli. Ma come si fa a fare elevare di grado della gente mentre è a riposo, con relativo stipendio e completo trattamento economico? Pensate a quello che accadrebbe se i sottufficiali delle Forze armate, che sono migliaia e migliaia nella situazione di essere stati collocati a riposo con un grado un pochino inferiore a quello a cui aspiravano, dicessero: avete

fatto avanzare di grado i marescialli della Guardia di finanza, concedetelo anche a noi!

S A L E R N I . Le osservazioni del Presidente sono di una gravità straordinaria.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Onorevoli colleghi, mi pare che ormai la posizione sia chiara. Io ho detto che cosa ha inteso stabilire la Camera con queste norme, come esse siano state accettate, come sia stato calcolato l'onere di lire 22.500.000, come sia stato dibattuto il problema. Il Governo ne accetta il verdetto.

A R T O M . Mi associo alle dichiarazioni del Presidente.

G I G L I O T T I . In sostanza, con questo disegno di legge si cerca di riparare a una situazione di squilibrio che si era venuta a creare nei confronti di questi sottufficiali della Guardia di finanza...

P R E S I D E N T E . Per i marescialli con mansioni d'ufficio, non per gli altri.

G I G L I O T T I per una dimenticanza del legislatore che, quando si è occupato delle altre armi, ha dimenticato l'esistenza della Guardia di finanza. Quindi la mia opinione, oggi, è questa: che tutte quelle norme che mettono i marescialli della Guardia di finanza in una situazione migliore di quella che avevano i marescialli delle altre armi, non sono da approvare; ma tutte quelle norme che invece ripristinano la situazione dei marescialli di Finanza così come sarebbe stata se avessero potuto beneficiare delle disposizioni della legge 10 giugno 1964, numero 447, secondo me dovrebbero essere approvate. È certo che il disegno di legge, così come è stato modificato dalla Camera, presenta delle incongruenze come quelle che poco fa ha fatto notare il Presidente. D'altra parte, io credo però che forse si dovrebbe rivedere il disegno di legge originario, quale fu presentato dal Gover-

no, onde rimettere i marescialli della Guardia di finanza nella situazione dei marescialli delle altre armi.

P R E S I D E N T E . L'articolo 1 del disegno di legge la dava, questa uguaglianza; ma l'articolo 3 del testo trasmesso dalla Camera, viceversa, la dà a coloro che non erano ancora investiti del grado.

G I G L I O T T I . Ma la da *ex tunc*, non *ex nunc*.

P R E S I D E N T E . La da a persona che deve ancora essere promossa a quel grado: questo è il problema.

G I G L I O T T I . Ora vediamo anche se, attraverso contatti tra il relatore e il Governo, si può arrivare a un disegno di legge che non sia quello originario governativo, ma neppure quello approvato dalla Camera.

A R T O M . Io avevo dichiarato che mi associavo alle conclusioni del Presidente; cioè il Presidente ha dichiarato che non è che voglia ritornare al testo integrale predisposto dal Governo, perchè tiene conto della situazione dei marescialli con mansioni d'ufficio. La proposta del senatore Gigliotti di rinviare la discussione affinché si accordino Governo e relatore, tenuto conto di quanto è stato detto nella seduta odierna, mi pare di buon senso, perchè dobbiamo guardare con diffidenza alle leggi *ad personam*.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Questa è proprio una legge *ad personam*, con nomi e cognomi.

P R E S I D E N T E . Basterebbe sopprimere, a mio giudizio, il terzo comma dell'articolo 3. Il resto può andare.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. No, perchè il primo comma dell'articolo 3 dice: « Le disposizioni della presente legge concernenti l'orga-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

104ª SEDUTA (16 novembre 1966)

nico del ruolo speciale per mansioni d'ufficio ed il trasferimento in detto ruolo dei sottufficiali della Guardia di finanza hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge 10 giugno 1964, n. 447 »; cioè noi diamo, col primo comma, la retroattività della legge; ciò fatto, bisogna disporre e per gli uni e per gli altri. Altrimenti che cosa significa?

A R T O M . Mi pare che la proposta del senatore Gigliotti vada accolta.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Quali sono le ragioni che hanno ispirato il terzo comma dell'articolo 3? Quelle per cui, nel meccanismo della legge del 1964, i marescialli capi e i marescialli ordinari possono passare nel ruolo speciale mansioni d'ufficio, a seguito di concorso interno, dopo il giudizio di una Commissione, già prevista nell'articolo 3 della legge 17 aprile 1957 n. 260. Se noi applichiamo la retroattività dalla data di entrata in vigore della legge 10 giugno 1964, mi pare che di questi marescialli ordinari e di questi marescialli capi dobbiamo pure interessarcene. Cioè, c'era una Commissione che, se la legge avesse avuto efficacia dal 1964, avrebbe sicuramente funzionato in questi due anni ed esaminato i casi di questi marescialli, e, in virtù delle norme previste dalla legge 17 aprile 1957, n. 260, li avrebbe promossi. Altrimenti che cosa significa dare la retroattività e poi non preoccuparsi di tutte le norme che debbono essere applicate durante questo periodo?

Secondo me, c'è tutta una logica consequenziale: o noi diciamo che la legge non ha retroattività, e quindi si applica *ex nunc*, e allora bastano le norme contenute negli articoli 1 e 2; ma se diciamo che la legge ha effetto retroattivo, le norme contenute nell'articolo 3 sono norme che si legano logicamente al sistema; perchè verremmo a creare proprio una disparità se volessimo ignorare proprio la situazione dei marescialli capi e dei marescialli ordinari che, scrutinati secondo le norme previste dalla

legge del 1957, avrebbero potuto, nel biennio, essere collocati in quel ruolo.

C O N T I . La proposta del senatore Gigliotti può essere accolta nel senso che il relatore e il Sottosegretario debbono mantenersi in contatto onde concordare una soluzione. Se questo poi non avverrà, la Commissione prenderà le decisioni che riterrà opportune.

G I G L I O T T I . Ripeto i termini della mia proposta: relatore e Governo dovranno studiare la possibilità di presentare un terzo disegno di legge attraverso il quale arrivare ad una soluzione di equità. Altrimenti dovremo decidere se approvare il testo governativo già presentato o quello modificato dalla Camera dei deputati.

S A L E R N I . Allora bisogna sospendere la discussione fino a quando non ci sarà dato di esaminare il nuovo testo del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Il relatore e il Sottosegretario cerchino allora di risolvere queste difficoltà.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Gli unici veramente d'accordo siamo io e il relatore. Si tratta o di accettare il principio della retroattività con le relative conseguenze, o di respingerlo.

S A L E R N I . Siamo in tre ad essere d'accordo, perchè io dico che un terzo provvedimento non è facile da predisporre.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 11,30

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari